

*Ordinanza del Ministro della Giurisdizione
relativa alla requisizione dei sacri preziosi vasi.*

Il Commissario del Governo francese in Toscana considerando, che il mantenimento delle truppe francesi a carico della Toscana esige delle risorse tanto più pronte, perchè momentaneamente il loro numero sarà considerabilissimo: che conviene di alleggerire quanto è possibile il peso da sopportarsi dai cittadini: che l'antico Governo ha dato l'esempio di una raccolta di argenteria superflua nei luoghi destinati al culto, e che è interessante di aumentare la massa del numerario circolante, con Decreto de' 18 Floreal, Anno VII.

Ha incaricato l'infrascritto Segretario della Giurisdizione di far raccogliere gli argenti ed ori tutt'ora superflui nei luoghi destinati al culto, e di farli trasportare alla Zecca a spese della Camera delle Comunità, e degli altri tre uffizi generali delle Comunità di Pisa, Siena e Grosseto, nelle casse dei quali dovrà essere versato il prodotto di detti argenti ed ori.

In conseguenza di tal commissione, il cittadino Segretario della Giurisdizione fa pubblicamente notificare le istruzioni seguenti approvate dal Commissario del Governo.

I. Chiunque presiede alle chiese, conventi, monasteri ed altri luoghi pii, tanto ecclesiastici che laicali delle appresso città di

Firenze	S. Miniato	Chiusi e Pienza
Siena	Arezzo	Montalcino
Pisa	Borgo S. Sepolcro	Massa di Maremma
Livorno	Cortona	Grosseto
Pistoia	Montepulciano	Pontremoli e Fivizzano
Prato	Volterra	vizzano
Pescia	Colle	

come pure quelli che presiedono alle sinagoghe e chiese di altro diverso rito esistenti in alcune delle città predette, esclusi generalmente gli Spedali, saranno tenuti nello spazio di tre giorni dalla pubblicazione della presente notificazione di far trasportare tutti gli argenti ed ori destinati al culto per le chiese, luoghi pii ec. della città di Firenze alla Zecca, e per tutte le altre chiese, luoghi pii delle città soprannominate alla rispettiva comunità nel modo e con le cautele infrascritte.

II. La consegna sarà fatta alla Zecca e parimente alle comunità a peso lordo dell'argento ed oro, e di consegnanti daranno a chi lo riceve una nota da loro firmata di detti

argenti ec., e riceveranno all'opposto un riscontro del peso lordo firmato dal cittadino Direttore della Zecca e rispettivamente dal cancelliere e camerlingo della Comunità alla presenza di due testimoni, ed altra nota simile rimetteranno a questa Segreteria con l'indicazione del peso lordo.

III. Si escludono dalla consegna:

Un ostensorio per chiesa, ove non ve ne siano altri di diverso metallo.

Tutti i calici e le pissidi che non hanno d'argento che la sola coppa, con l'avvertenza, che nelle chiese ove detti calici sono tutti intieramente d'argento se ne lasci un numero proporzionato al servizio della chiesa, purchè non sia maggiore in tutto di sei o sette.

I piccoli vasi da olio santo e da crisma.

Gli ornati uniti alle immagini o altri lavori, che non possono separarsi senza deturpare l'opera, ben inteso che non si comprendono in questa eccezione gli ornati, benchè di sfoglia di quelli arredi di chiesa, che si riservano per le pompe e funzioni straordinarie, non esclusi i reliquiari dai quali saranno separate, con la dovuta reverenza, le reliquie da dover restare alla chiesa.

Finalmente, nelle cattedrali e nelle chiese abbaziali si lascerà un solo pastorale, ed altro che sia indispensabilmente necessario nei pontificali.

Se si trovi qualche lavoro d'argento ec. che per l'eccellenza dell'arte meritasse di essere conservato, dovrà prima della consegna farsene rapporto alla Segreteria della Giurisdizione.

IV. Detti consegnanti rimetteranno a questa Segreteria insieme con la nota sopraespressa tre giorni dopo la consegna una dichiarazione, dalla quale apparisca non essere rimasti alla chiesa o luogo pio altri argenti che quelli sopra eccettuati da individuarsi.

V. Chi presiede alle chiese potrà sostituire più presto che sia possibile in luogo delle lampade, e certi particolari arredi d'argento, arredi e lampade d'altra materia a piacimento.

VI. Oltre le chiese e luoghi pii delle sopraddette città, sono sottoposte a quest'ordine ed istruzioni la

Certosa di Firenze	Monastero di San Gaggio
Monte Oliveto	S. Donato in Polverosa
Vallombrosani di Ripoli	Portico
Detti di Valleombrosa	Boldrone
Detti di Passignano	San Salvi
Chiesa dell'Impruneta	San Baldassarre
S. Domenico di Fiesole	Lapo
Cattedrale di Fiesole	Bigallo
Ritiro della Quietè	

i quali faranno tutti trasportare gli argenti ec. alla Zecca col metodo sopra descritto.

Le infrascritte chiese e luoghi pii alla Comunità della città più prossima.

Certosa di Pisa

Valle Benedetta dei Camaldolensi

Montenero dei Vallombrosani

Camaldoli e suo Eremo

Camaldolensi di S. Savino alle Vertighe

Montoliveto presso Siena

Montoliveto maggiore

Camaldolensi presso Volterra

Carmelitani Scalzi presso Prato

Vallombrosani di Vaiano.

VII. Ciascheduna comunità farà trasportare alla Zecca con quella custodia e cautele che giudicherà convenienti gli argenti ec., che avrà ricevuti in deposito da tutti i suddetti luoghi pii, prendendo dal Direttore della medesima l'opportuno riscontro di tutto quello avrà consegnato, e per le spese che occorreranno, dovrà la Comunità rivalersene sopra le casse di quel rispettivo ufficio generale delle Comunità da cui dipende.

VIII. Ogni Ordinario si lusinga il Governo che si farà un dovere di inculcare con ogni premura alle persone e corpi morali di uniformarsi al presente ordine che non è suscettibile nè di ritardo nè di restrizione, aggiungendo per sua parte ove occorra l'istruzione, che in ogni tempo i preziosi arredi della chiesa niente essenziali al culto, hanno servito al sollievo e provvedimento dei pubblici ed urgenti bisogni.

IX. Se alcuno dei Presidenti alle chiese, conventi e luoghi pii sarà renitente alla consegna, o non l'effettuerò in tutta l'estensione prescritta, oltre ad esporre la propria persona alla severità della legge, sottoporrà il luogo pio all'immediata soppressione.

E tutto ec.

Dalla Segreteria della Giurisdizione, li 13 Maggio 1799, v.s.

CELLESI Segretario.

Gilles Cancelliere.

Prima ordinanza francese che colpisce le corporazioni religiose in Toscana.

Il Consigliere di Stato, Comandante della legione d'Onore, Cavaliere della Corona di Ferro, Intendente del Tesoro pubblico nei dipartimenti al di là delle Alpi, Amministratore generale della Toscana.

Visto il Decreto Imperiale dei 24 marzo scorso,

Decreta:

TITOLO PRIMO

Soppressione dei Conventi.

Art. I. Sono soppressi i Conventi di religiosi e religiose di Toscana, sotto qualunque denominazione eglino esistano, e qualunque sia la regola che osservano, fuorchè quelli che seguono:

II. Restano provvisoriamente conservati:

1. Gli Scolopi, ossia Istitutori delle Scuole Pie, incaricati della pubblica istruzione;
2. I Buoni-Fratelli di *S. Giovanni di Dio*, addetti al servizio degli ospedali e degli stabilimenti di beneficenza;
3. I Ministri degli Infermi, ovvero Crociferi, chiamati *Padri del ben morire*;
4. I Minori osservanti;
5. I Minori riformati;
6. I Cappuccini;
7. Le religiose cappuccine, convertite, poverine ed altre, l'istituto delle quali ha per oggetto il servizio degli spedali, degli stabilimenti di carità e di pubblica istruzione.

III. I religiosi e religiose dei Conventi soppressi, continueranno non pertanto a vivere in comunità; saranno in conseguenza riuniti, secondo l'ordine e la regola che osservano, ed in ragione del loro numero, nei Conventi che saranno ad essi dai susseguenti decreti destinati, staranno sotto la vigilanza e disciplina dei superiori di questi Conventi.

IV. Tutti i religiosi, che non nati in Toscana, o nei paesi sottoposti alle leggi dell'Impero francese, che trovansi attualmente nei Conventi soppressi, e che soggiornato non hanno senza interruzione in un Convento della Toscana per il corso di dieci anni a questa parte, ritorneranno nella loro patria, senza che prevalere si possano di lettera alcuna di naturalizzazione, che essi

avessero per il passato ottenuta: le saranno somministrate le spese per il viaggio in quella guisa, che verrà determinato qui sotto. Sarà questa deposizione eseguita fra un mese dopo la pubblicazione del presente Regolamento.

V. Non potrà ammettersi alcun novizio nei Conventi di maschi, come pure in quelli di femmine, sia per la professione, sia per il noviziato, se non che con una espressa autorizzazione, e per ciascun individuo, il quale sarà obbligato a giustificare antecedentemente di possedere una dote di quattromila franchi, che saranno collocati nei pubblici fondi.

TITOLO SECONDO

Riunione dei beni de' Conventi al patrimonio dello Stato.

VI. Fanno parte del patrimonio dello Stato tutti i beni mobili ed immobili, rendite, crediti e capitali di qualunque specie, appartenenti ai Conventi dei due sessi esistenti in Toscana, che in forza del presente Regolamento sono soppressi, o provvisoriamente conservati.

VII. L'agenzia e l'amministrazione di questi beni è affidata a quelli, che sono incaricati dell'amministrazione del Registro e del Demanio. Saranno in conseguenza formati senza ritardo dei circondarj di esazione, e nominati dai ricevitori, i quali sotto gli ordini dell'Amministratore generale del Registro e del Demanio della Toscana, saranno incaricati del ricevimento dell'entrata di questi medesimi beni, delle rendite, crediti di ogni genere, capitali esigibili, e di tutto ciò in somma che compone, e potrà comporre il patrimonio.

Questi preposti si uniformeranno per ciò che riguarda l'agenzia e l'amministrazione, alle leggi, regolamenti ed istruzioni le quali dirigono il Demanio in Francia.

Saranno dati per mezzo di un particolare decreto gli ordini opportuni sopra la pubblicazione di quelle leggi, le quali verranno giudicate alla Toscana applicabili.

TITOLO TERZO

Conservazione dei Demani.

VIII. Il Demanio dello Stato in Toscana rimane sotto l'immediata vigilanza dei Sigg. Prefetti.

IX. I *maires* d'ogni Comune, o coloro che ne fanno le funzioni, invigileranno colla maggior cura possibile, affinchè arrecato non sia danno alcuno al Demanio pubblico; ed allorquando non avranno potuto impedirlo, son essi obbligati sotto la loro responsabilità, a darne contezza al Prefetto.

Dandosi questo caso, i Sigg. Prefetti solleciteranno la condanna colle pene e ammende comminate contro quelli che avranno cagionato il danno, e ne renderanno inteso l'Amministratore generale.

X. I religiosi e le religiose convinti d'aver tolti degli effetti appartenenti a Conventi, saranno processati secondo il rigore delle leggi, e sarà loro sospeso il pagamento delle pensioni, fino alla restituzione degli oggetti distratti, o del loro valore.

XI. Tutti i depositari di denaro, mobili ed entrate di qualunque genere, appartenenti a'Conventi, saranno obbligati dentro il mese della pubblicazione del presente Regolamento, di farne la loro dichiarazione al *maires* della Comune, nel circondario dei quali essi risiedono, sotto pena di essere considerati come ritenitori dei denari pubblici e condannati come tali. I *maires* trasmetteranno queste dichiarazioni ai Sotto-Prefetti, e questi ai Sigg. Prefetti nei prossimi quindici giorni.

XII. Tutti i depositarj di diplomi, carte e documenti che appartengono a'Conventi, e relativi alle proprietà, o amministrazione dei loro beni, saranno obbligati sotto le medesime pene, e nel medesimo tasso di tempo, di farne il deposito agli Archivi della Prefettura, ove saranno riuniti tutti i diplomi che riguardano il Demanio. I Signori Prefetti sono incaricati di stabilire un locale sicuro e comodo, destinato esclusivamente a contenere questi titoli o diplomi.

XIII. I religiosi, religiose e loro agenti, dovranno cessare da qualunque riscossione dal momento che il presente Regolamento verrà loro notificato; in conseguenza i loro affittaiuoli, castaldi, locatari e debitori saranno obbligati a versare la somma dei loro debiti, affitti e pigioni nella cassa del Ricevitore del Demanio del loro circondario, e non altrove, sotto la pena di pagar due volte.

TITOLO QUARTO

Stipendio dei religiosi e religiose.

XIV. Viene accordata una pensione annua e vitalizia a tutti i religiosi sacerdoti professi, e religiose professe, i di cui Conventi sono soppressi, agli Scolopi, ossia istitutori delle Scuole Pie, ai Buoni-Fratelli di *S. Giovanni di Dio*, ai Ministri degl'infermi, ovvero Crociferi, alle religiose che servono gli ospizi e gli stabilimenti di carità, ed a quelle che compongono i Conservatorj, cioè, di cinquecento franchi per gl'individui che sono sotto i sessant'anni, e seicento franchi a quelli che oltrepassano una simile età.

A tutti i frati laici professi o non professi, alle suore converse professe e non professe dei Conventi e stabilimenti qui sopra descritti, viene accordata una pensione annuale e vitalizia, cioè,

dugentocinquanta franchi per gl'individui minori di sessant'anni, e trecento per quelli che gli anno oltrepassati.

XV. Le dette somme saranno pagate di sei in sei mesi a beneficio del Convento ed in massa, sopra uno stato nominativo dei religiosi esistenti, rimesso dal superiore e verificato sotto le pene che di diritto. Questo stato distinguerà i religiosi professi e non professi, i religiosi e religiose che hanno sessant'anni o più, da quelli di minore età; sarà questo visto, verificato e firmato dal Sotto Prefetto.

Il Convento sarà incaricato dell'amministrazione di quei fondi che impiegati saranno per le spese di mantenimento e di alimento dei religiosi e religiose.

XVI. La pensione dei religiosi e delle religiose, sarà pagata, contando dal primo maggio.

Sarà loro pagata a titolo d'anticipazione, la pensione dei mesi di maggio e di giugno; il pagamento di questi due mesi formerà l'oggetto di una particolare contabilità.

Nei corsi dei semestri avvenire, verranno fatte ai Conventi delle anticipazioni a titolo di acconto, saranno computati nel definitivo pagamento alla scadenza del semestre.

XVII. Sarà fatto uno stato d'entrata al netto dei beni stabili e rendite provenienti dalle corporazioni che appresso:

I Minori osservanti;

I Minori riformati;

I Cappuccini;

Le religiose cappuccine, convertite e *poverine*.

Sarà loro pagata ogni anno una somma uguale a questa entrata, in due rate, da cominciare il dì primo del prossimo luglio

XVIII. Tutti i religiosi che a forma dell'articolo IV del presente Regolamento, dovranno abbandonare il territorio, riceveranno a titolo di soccorso, e per fare il viaggio, una somma di dugentocinquanta franchi, la quale sarà loro pagata dietro il Nostro ordine, in seguito degli stati che dai Sigg. Prefetti ci verranno rimessi. Saranno questi religiosi obbligati a giustificare che essi non abbiano precedentemente ricevuta alcuna somma dal loro Convento per fare il viaggio.

XIX. Ogni religioso professo o non professo, religiosa professa o non professa, conserverà l'usufrutto della mobilia che ritiene nella sua cella, ed avrà facoltà di trasportarla nel Convento al quale verrà riunito.

Ogni Convento nel quale i religiosi o religiose saranno riuniti, conserverà il possesso di tutta la mobilia, che per l'uso generale della Comunità serviva, ad eccezione degli oggetti riserbati qui sotto.

La mobilia dei Conventi soppressi, che esistono nei capi luoghi delle Prefetture e sotto-Prefetture, sarà depositata in un magazzino generale, che verrà dai Signori Prefetti indicato, e sarà questo sotto la custodia e responsabilità di un preposto a quest'effetto nominato.

La mobilia dei Conventi soppressi situati fuori delle Comuni indicate di sopra, resterà sotto la vigilanza dei custodi preposti dai commissari.

XX. Non sono comprese fra le mobilie, delle quali i religiosi ed i Conventi conservano il possesso, le biblioteche, i manoscritti, le medaglie, i quadri, le incisioni, le statue, i bassi rilievi, e qualunque oggetto d'arte; i cristalli, i tini, le botti da vino e gli strettai; l'argenteria, la biancheria, gli effetti ed ornamenti che servono al culto divino, e che sono rinchiusi nelle sagrestie e nelle chiese, ovvero che sono alla loro decorazione destinati, senza eccezione, e generalmente tutti i mobili che essendo attaccati con mastietti, chiodi o calcina, non potrebbero esserne tolti senza deteriorare il muro al quale restano appesi.

Dietro una domanda dei Signori Prefetti verranno assegnati ai Conventi riuniti, quelli, tra' detti oggetti, che saranno loro necessari.

XXI. I Signori Prefetti nomineranno dei commissari, che saranno incaricati di trasportarsi nelle biblioteche dei Conventi per farvi, prima che sia scomposta la mobilia, la scelta dei libri e manoscritti che meriteranno d'essere per la pubblica istruzione conservati, onde formare una biblioteca in ogni capo-luogo di Prefettura, ove questi saranno trasportati; l'avanzo di questi libri resterà a disposizione dei Conventi che restano, o destinati sono a ricevere i religiosi riuniti; quelli dei conventi soppressi saranno venduti come mobilia.

TITOLO QUINTO

Modo dell'esecuzione del presente Regolamento.

I Signori Prefetti sono incaricati dell'esecuzione del presente Regolamento che sarà notificato a ciascun Convento, in ciò che lo riguarda, nella persona del superiore, o in di lui assenza, al religioso più anziano; i processi verbali di notificazione saranno formati in ogni Convento dal commissario delegato a quest'effetto; il commissario e suo aggiunto affermeranno, che questi processi verbali sono sinceri e veridici, e da quelli trasmessi senza dilazione al sig. Prefetto del dipartimento.

Fatto nel palazzo dell'Amministrazione generale di Toscana a Firenze, li 29 aprile 1808.

Segnato – DAUCHY.

*Decreto imperiale relativo alla definitiva soppressione
delle corporazioni religiose.*

NAPOLEONE IMPERATORE DEI FRANCESI EC.

Sul rapporto del Nostro ministro dei Culti, abbiamo decretato e decretiamo ciò che segue:

Art. I. Tutti gli Ordini monastici e Congregazioni d'uomini e di donne, sono definitivamente ed interamente soppresse nei dipartimenti dell'Arno, del Mediterraneo e dell'Ombrone; ed in conseguenza l'eccezioni fatte per mezzo di leggi, decreti e deliberazioni anteriori sulla soppressione dei Conventi nei detti dipartimenti, restano revocati.

II. I Conventi che esistono ancora, saranno chiusi al più tardi il dì 15 ottobre prossimo.

III. L'abito religioso non potrà più portarsi, principiando dal primo novembre.

IV. Ogni religioso o frate laico, ogni religiosa o suora conversa, potrà disporre del suo vestiario, biancheria e della mobilia che si trova nella sua cella, e che serve al suo uso personale.

V. I religiosi o frati laici, le religiose o suore converse esistenti nei detti Conventi, e non pensionate, avranno una pensione uguale a quella precedentemente fissata pel medesimo paese.

VI. I religiosi pensionati, che chiamati dai loro Vescovi a far le funzioni di preti secolari ricusassero, cesseranno di godere le loro pensioni.

VII. Non sono comprese nel presente Decreto le Congregazioni nelle quali non si fanno voti perpetui, e gl'individui delle quali sono unicamente consacrati per loro istituto ad assistere gl'infermi, o al servizio dell'istruzione pubblica. Sarà provveduto riguardo a questi per mezzo di decreti speciali.

VIII. Saranno conservati sei Conventi di femmine, cioè, due a Firenze, uno a Pistoia, uno a Pisa e due a Siena per servire d'abitazione alle religiose dei diversi Ordini che volessero ritirarvisi.

IX. Tutti i beni dei detti Conventi soppressi di qualunque specie essi siano, e ad esclusione solamente di quelli enunciati nell'articolo precedente, saranno riunita al Demanio, e saranno amministrati dalla Direzione del Registro.

X. Sarà proceduto per render liberi i Conventi e per prender possesso dei beni, nell'istessa guisa che fu ordinato per i Conventi di già soppressi nel medesimo paese.

XI. I Nostri ministri del Culto, delle Finanze e dell'Interno sono incaricati, ciascuno per ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato dal Palazzo di S. Cloud, li 13 settembre 1810.

Firmato – NAPOLEONE

Per l'Imperatore, il Ministro Segretario di Stato

H. B. DUCA DI BASSANO.